



OFFERTA AL PUBBLICO DI

## UNIPOLSAI INVESTIMENTO PIR

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked  
(tariffa U90002UL)

### SCHEDA SINTETICA – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione del Modulo di Proposta.**

Per le informazioni di dettaglio si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'Investitore-Contraente su richiesta del medesimo.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'Investitore-Contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

**SCHEDA SINTETICA**  
**INFORMAZIONI GENERALI**

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

| <b>Informazioni generali sul contratto</b> |  |
|--|--|
| <i>Impresa di assicurazione</i>            | UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A. (di seguito "Società"), Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.<br>Sede Legale in via Stalingrado 45 – 40128 Bologna - Italia.<br>La Società e il Gruppo sono di nazionalità italiana.  |
| <i>Contratto</i>                           | Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked denominato "UnipolSai Investimento PIR" - Assicurazione unit linked a vita intera e a premio unico con facoltà di versamenti aggiuntivi (tariffa <b>U90002UL</b> ) - tramite cui costituire un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (di seguito "PIR"), ai sensi della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.  |
| <i>Attività finanziarie sottostanti</i>    | L'assicurazione prevede l'investimento in quote del Fondo interno "PIR UnipolSai" della Società (di seguito "Fondo"). Il <b>Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR), ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e integrazioni.</b><br>I premi versati, al netto dei costi, costituiscono il capitale investito dalla Società in quote del Fondo, in base ai valori unitari delle quote relativi al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella di pagamento del premio.  |
| <i>Proposte d'investimento finanziario</i> | L'assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile di <b>almeno € 5.000,00.</b><br>È consentito il versamento di premi unici aggiuntivi, <b>purché di importo non inferiore a € 2.500,00 e previo accordo con la Società.</b><br><b>La somma dei premi versati non può essere superiore a € 30.000,00 in ciascun anno solare ed a complessivi € 150.000,00 nel corso della durata contrattuale.</b><br>Il presente Prospetto d'offerta riguarda la seguente proposta d'investimento finanziario, corrispondente al Fondo:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• PIR UnipolSai – unico.</li> </ul> Per questa proposta d'investimento è prevista una parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica in cui sono illustrate le principali caratteristiche della stessa.  |
| <i>Finalità</i>                            | <b>L'assicurazione è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età assicurativa non superiore a 80 anni.</b><br>L'età assicurativa è calcolata in anni interi, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario.<br>L'assicurazione consente di soddisfare le esigenze di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio dipendente dal Fondo. Infatti l'ammontare delle prestazioni previste dipende dal controvalore delle quote attribuite al contratto.<br>L'assicurazione prevede, al decesso dell'Assicurato, le prestazioni specificate al par. "Caso morte" della successiva sez. "Le coperture assicurative per rischi demografici".<br>L'assicurazione sulla vita qui descritta consente, a fronte del rispetto dei requisiti e dei limiti richiesti dalla Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni, di beneficiare di un regime di esenzione fiscale, secondo quanto sintetizzato alla sez. C, Parte I del Prospetto d'offerta.<br>L'assicurazione, destinata esclusivamente a persone fisiche, richiede che le figure dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato vengano fatte coincidere nel medesimo soggetto e che quest'ultimo sia in possesso di determinati requisiti. A tal proposito l'Investitore-Contraente, prima della conclusione del contratto, è tenuto a dichiarare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di non essere titolare di altro PIR;</li> <li>• di essere persona fisica fiscalmente residente in Italia;</li> <li>• di effettuare l'investimento nell'assicurazione al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.</li> </ul> |
| <i>Opzioni contrattuali</i>                | L'assicurazione non prevede l'esercizio di opzioni.  |
| <i>Durata</i>                              | La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato (c.d. "assicurazione a vita intera").   |

**Le coperture assicurative per rischi demografici**

Al decesso dell'Assicurato è previsto il diritto alla riscossione, da parte dei Beneficiari designati, del controvalore delle quote attribuite al contratto (incrementato dell'eventuale capitale da investire, ma non ancora convertito in quote, a fronte dei premi versati) maggiorato di un Bonus.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto è dato dal prodotto del numero delle quote per il valore unitario delle stesse relativo al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui la Società ha ricevuto la denuncia del decesso con tutta la documentazione necessaria.

Il Bonus si ottiene moltiplicando il suddetto controvalore delle quote per la percentuale riportata nella seguente tabella, in funzione dell'età assicurativa alla data del decesso dell'Assicurato e della causa del decesso stesso, secondo la Tipologia di Bonus prescelta dall'Investitore-Contrahente alla stipula del contratto. **Il Bonus non può comunque superare l'importo massimo indicato nell'ultima riga della tabella.**

| Età assicurati va al decesso (*) | Tipologia 1: Bonus standard | Tipologia 2: Bonus ridotto, con raddoppio in caso di morte da Infortunio (**) |                     | Tipologia 3: Bonus ridotto, con raddoppio in caso di morte da Infortunio (**) e con triplicazione se l'Infortunio è dovuto a Incidente stradale (***) |  |   |
|----------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---|--|---|
|                                  |                             | Morte per causa diversa da Infortunio   | Morte da Infortunio | Morte per causa diversa da Infortunio   | Morte da Infortunio non dovuto ad Incidente stradale | Morte da Infortunio dovuto a Incidente stradale |
|                                  | Morte da ogni causa         | Morte per causa diversa da Infortunio   | Morte da Infortunio | Morte per causa diversa da Infortunio   | Morte da Infortunio non dovuto ad Incidente stradale | Morte da Infortunio dovuto a Incidente stradale |
| fino a 39                        | 30,00%                      | 22,00%  | 44,00%              | 18,00%  | 36,00%   | 54,00%  |
| 40 – 49                          | 20,00%                      | 15,00%  | 30,00%              | 12,00%  | 24,00%   | 36,00%  |
| 50 – 59                          | 7,00%                       | 5,00%   | 10,00%              | 4,00%   | 8,00%  | 12,00%  |
| 60 – 75                          | 2,00%                       | 1,50%   | 3,00%               | 1,20%   | 2,40%  | 3,60%   |
| 76 – 85                          | 0,50%                       | 0,50%   | 0,50%               | 0,50%   | 0,50%  | 0,50%   |
| oltre 85                         | 0,10%                       | 0,10%   | 0,10%               | 0,10%   | 0,10%  | 0,10%   |
| <b>Importo massimo del Bonus</b> | <b>€50.000,00</b>           | <b>€50.000,00</b>   | <b>€100.000,00</b>  | <b>€50.000,00</b>   | <b>€100.000,00</b>                                   | <b>€150.000,00</b>                              |

(\*) L'età assicurativa è calcolata in anni interi alla data del decesso, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario.

(\*\*) Si considera dovuto a Infortunio il decesso intervenuto **per causa diretta ed esclusiva di Infortunio ed entro un anno dall'Infortunio stesso**. Per Infortunio si intende un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

(\*\*\*) Si considera dovuto a Incidente stradale l'Infortunio direttamente causato da veicoli e/o mezzi meccanici - esclusi quelli ferroviari - in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

**Sono esclusi dalla garanzia del Bonus i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente dalle cause specificate nelle Condizioni di Assicurazione.**

**La Società non garantisce alcun importo minimo per il controvalore delle quote attribuite al contratto, pertanto la prestazione da corrispondere in caso di decesso, anche tenuto conto di quanto corrisposto a titolo di Bonus, potrebbe risultare inferiore al capitale investito.**

*Altri eventi assicurati*

Non sono previste coperture assicurative per altri rischi demografici.

*Altre opzioni contrattuali*

Non sono previste opzioni contrattuali riguardanti le coperture assicurative per rischi demografici.

| <b>Informazioni aggiuntive</b>                                    |  |                                   |                                 |   |       |   |       |         |       |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|---|-------|---------|-------|
| <i>Informazioni sulle modalità di sottoscrizione</i>              | <p>Il contratto può essere sottoscritto presso uno dei soggetti incaricati del collocamento del prodotto, indicati nella Parte III del Prospetto d'offerta.</p> <p>Per sottoscrivere l'assicurazione è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di Proposta allegato al presente Prospetto d'offerta. Il contratto viene concluso - contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del Modulo di Proposta - al momento in cui l'Investitore-Contraente riceve dalla Società la Polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.</p> <p>Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, purché il contratto sia già concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.</p> <p>Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, la sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito Modulo di Proposta di Polizza e il contratto si intende concluso ed entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza ivi indicata, a condizione che venga pagato il premio unico.</p> <p><b>Per ulteriori dettagli si rinvia alla sez. D, Parte I del Prospetto d'offerta.</b></p>  |                                   |                                 |   |       |   |       |         |       |
| <i>Versamenti successivi</i>                                      | <p>Qualora la Società intenda proporre la possibilità di effettuare versamenti successivi di premi in ulteriori Fondi (diversi da quelli oggi disponibili per l'investimento) consegnerà preventivamente all'Investitore-Contraente la relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.</p>   |                                   |                                 |   |       |   |       |         |       |
| <i>Rimborso del capitale a scadenza (caso vita)</i>               | <p>L'assicurazione a vita intera non prevede una scadenza contrattuale.</p>  |                                   |                                 |   |       |   |       |         |       |
| <i>Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. riscatto)</i> | <p><b>Dopo un anno dalla decorrenza del contratto</b>, l'Investitore-Contraente può chiedere la corresponsione del valore di riscatto.</p> <p>Il valore di riscatto totale è pari al controvalore delle quote attribuite al contratto (incrementato dell'eventuale capitale da investire, ma non ancora convertito in quote, a fronte dei premi versati). Detto valore viene ridotto di una percentuale in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, come indicato nella tabella che segue, e ulteriormente diminuito di una commissione di € 5,00.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Anni interamente trascorsi</b></th> <th><b>Percentuale di riduzione</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>3 o più</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>In alternativa al riscatto totale, l'Investitore-Contraente potrà riscattare solo una parte delle quote (riscatto parziale) disponibili sul contratto, indicando il numero delle quote da disinvestire. Il valore del riscatto parziale è pari al controvalore delle quote disinvestite, determinato con le stesse modalità di calcolo e applicando le medesime percentuali di riduzione e la commissione già descritte per il riscatto totale. <b>Il riscatto parziale delle quote attribuite al contratto è concesso a condizione che, in base all'ultimo valore unitario delle quote disponibile prima della data di ricevimento della richiesta di riscatto, il controvalore delle quote del Fondo da disinvestire non sia inferiore ad € 1.000,00 e il controvalore delle quote residue del Fondo non risulti inferiore a € 1.000,00. Il Cumulo Premi Attivi (cumulo dei premi versati ridotto in base ai riscatti parziali eventualmente effettuati) che residua a seguito di un riscatto parziale non può essere inferiore a € 5.000,00. Non sono consentiti più di cinque riscatti parziali per ogni anno di durata contrattuale.</b></p> <p>La Società non garantisce alcun importo minimo per il controvalore delle quote; pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento, il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al capitale investito. In particolare, in caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-Contraente possono essere tali da non consentire il recupero del capitale investito.</p> <p><b>Per ulteriori dettagli si rinvia alla sez. B.2, Parte I del Prospetto d'offerta.</b></p> | <b>Anni interamente trascorsi</b> | <b>Percentuale di riduzione</b> | 1 | 1,50% | 2 | 1,00% | 3 o più | 0,00% |
| <b>Anni interamente trascorsi</b>                                 | <b>Percentuale di riduzione</b>  |                                   |                                 |   |       |   |       |         |       |
| 1   | 1,50%  |                                   |                                 |   |       |   |       |         |       |
| 2   | 1,00%  |                                   |                                 |   |       |   |       |         |       |
| 3 o più   | 0,00%  |                                   |                                 |   |       |   |       |         |       |

|  |  |
|--|--|
| <i>Revoca della Proposta</i>             | <p>Prima della conclusione del contratto, l'Investitore-Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta, dandone comunicazione alla Società <b>con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della Proposta.</b></p> <p>In tal caso l'Investitore-Contraente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.</p> <p>Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, il contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata nella Proposta di Polizza mediante la sottoscrizione della stessa, a condizione che venga pagato il premio; non può pertanto configurarsi la revoca della Proposta, non prevista, da parte dell'Investitore-Contraente.</p>  |
| <i>Diritto di recesso</i>                | <p>L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società <b>con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto.</b></p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, all'Investitore-Contraente verrà rimborsato il premio corrisposto diminuito dei costi di emissione indicati nella Proposta o in Proposta di Polizza. Detto importo sarà inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote acquisite dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote per la differenza fra i corrispondenti valori unitari applicati per il disinvestimento delle quote (relativi al terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella di ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso) e quelli che erano stati applicati per l'investimento in quote del premio unico versato.</p>  |
| <i>Ulteriore informativa disponibile</i> | <p>La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, ha attivato nella home page del proprio sito Internet (<a href="http://www.unipolsai.it">www.unipolsai.it</a>), un'apposita Area Riservata, a cui l'Investitore-Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. L'Investitore-Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di "auto registrazione", le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso seguendo le istruzioni riportate nell'Area Riservata stessa.</p> <p>Sul sito Internet della Società sono disponibili – e acquisibili su supporto duraturo - i Prospetti d'offerta aggiornati dei prodotti finanziari in corso di offerta (compreso il prodotto qui descritto), nonché le ulteriori informazioni previste dalla normativa vigente (il valore unitario delle quote con la relativa data di valorizzazione, il rendiconto periodico del Fondo, nonché il relativo Regolamento che è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione).</p> <p>Informazioni e documentazione sui prodotti possono anche essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:assisten zavita@unipolsai.it">assisten zavita@unipolsai.it</a>.</p> <p>All'Investitore-Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione di eventuali variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del contratto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.</p> |
| <i>Legge applicabile al contratto</i>    | Il contratto è assoggettato alla legge italiana.   |
| <i>Regime linguistico del contratto</i>  | Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti, di norma, in lingua italiana.   |
| <i>Reclami</i>                           | <p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, ovvero un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p style="text-align: center;"><i>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti</i><br/> <i>Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)</i><br/> <i>Fax: 02.51815353 - e-mail: <a href="mailto:reclami@unipolsai.it">reclami@unipolsai.it</a></i></p> <p>oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito <a href="http://www.unipolsai.it">www.unipolsai.it</a>.</p> <p>Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell'Investitore-Contraente.</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331, per questioni attinenti al contratto nonché al comportamento di agenti, mediatori o broker (e loro collaboratori) e produttori diretti e al comportamento della Società (esclusi i casi</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>di vendita diretta).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02.724201, per questioni attinenti alla trasparenza informativa nonché al comportamento di soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa (intermediari incaricati diversi da quelli richiamati al punto precedente) e al comportamento della Società nei casi di vendita diretta, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.</li> </ul> <p>E' possibile presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis del TUF emessi dalla Società. L'ACF conosce delle controversie tra investitori e intermediari (Società o soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa di cui all'articolo 131 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, a seconda del caso che ricorre), relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.</p> <p>Per ulteriori questioni l'esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito Internet della Società <a href="http://www.unipolsai.it">www.unipolsai.it</a> e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto.</p> <p><b>Per ulteriori dettagli si rinvia alla sez. A, Parte I del Prospetto d'offerta.</b></p> |
| <p><b>Avvertenza: La Scheda sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contrante, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.</b></p> <p>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": 29/03/2018.</p> <p>Data di validità della parte "Informazioni Generali": dal 29/03/2018.</p> <p>La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.</p> |  |

**SCHEDA SINTETICA  
INFORMAZIONI SPECIFICHE**

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo interno "PIR UnipolSai".

| <b>Informazioni generali sull'investimento finanziario</b> |   |
|--|---|
| <i>Nome</i>  | La proposta d'investimento finanziario qui descritta è denominata "PIR UnipolSai - unico" e prevede il totale investimento in quote del Fondo PIR UnipolSai, domiciliato presso la Società.   |
| <i>Gestore</i>   | La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo a intermediari abilitati a tale attività, anche appartenenti al Gruppo, che operano sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al Regolamento del Fondo. In tale ipotesi la Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del Fondo nei confronti degli Investitori-Contraenti è esclusivamente a carico della Società stessa. Alla data di redazione della presente parte "Informazioni Specifiche", la Società gestisce direttamente il Fondo.  |
| <i>Altre informazioni</i>                                  | <p>Il Fondo PIR UnipolSai (codice 67) è denominato in Euro ed ha iniziato ad operare il 30/11/2017. I proventi ottenuti dagli investimenti non vengono distribuiti, ma sono reinvestiti nel Fondo stesso.</p> <p>La proposta d'investimento finanziario (codice 67_u) richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile di <b>almeno €5.000,00</b>.</p> <p>È consentito il versamento di premi unici aggiuntivi, <b>purché di importo non inferiore a € 2.500,00 e previo accordo con la Società.</b></p> <p><b>La somma dei premi versati non può essere superiore a € 30.000,00 in ciascun anno solare ed a complessivi € 150.000,00 nel corso della durata contrattuale.</b></p> <p>Il premio versato, al netto dei costi, costituisce il capitale investito dalla Società in quote del Fondo.</p> <p>La seguente descrizione della proposta d'investimento finanziario si riferisce all'importo minimo (€5.000,00) del premio unico iniziale e non considera il versamento di ulteriori premi.</p> <p>La finalità della proposta d'investimento finanziario è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti.</p> |
| <b>Struttura e rischi dell'investimento finanziario</b>    |   |
| <i>Tipologia di gestione</i>                               | <b>Tipologia di gestione:</b> Flessibile  |
|  | <p><b>Obiettivo della gestione:</b></p> <p>Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR), ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e integrazioni. L'obiettivo del Fondo è l'incremento del valore delle quote attraverso una gestione flessibile che miri a selezionare gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento tenuto conto del rischio assunto.</p> <p>In relazione alla tipologia di gestione adottata non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata dal Fondo.</p> <p>Pertanto per la valutazione e la misurazione del rischio verrà utilizzato il seguente indicatore: VaR mensile con un intervallo di confidenza del 95%, con l'obiettivo di contenere tale valore entro la soglia del 9,00%; tale soglia costituisce un mero obiettivo gestionale e pertanto potrebbe essere superata temporaneamente in particolari condizioni di mercato.</p>   |
| <i>Orizzonte temporale di investimento consigliato</i>     | Pari a 20 anni. L'orizzonte temporale d'investimento consigliato è determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi della proposta d'investimento finanziario nel rispetto del principio della neutralità al rischio.  |

|   |   |
|---|---|
| <i>Profilo di rischio</i>   | <b>Grado di rischio: Alto.</b>  |
|   | Il grado di rischio è un indicatore sintetico di natura qualitativa della rischiosità complessiva dell'investimento finanziario nel Fondo. È valutato sulla base della variabilità (volatilità) del rendimento potenziale dell'investimento finanziario.  |
| <i>Politica di investimento</i>   | <b>Categoria: Flessibile</b>  |
|   | <p>Il Fondo adotta uno stile di gestione flessibile che non prevede alcuna allocazione predeterminata degli attivi, definendo gli investimenti nel rispetto della normativa vigente, nonché dei limiti e dei vincoli stabiliti per gli investimenti qualificati destinati ai PIR, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e integrazioni. Gli investimenti sono inoltre selezionati nel tempo sulla base di criteri volti a perseguire una adeguata redditività nel rispetto del profilo di rischio assegnato.</p> <p>Gli investimenti del Fondo possono essere rappresentati da attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario e azionario e da quote e/o azioni di O.I.C.R. (compresi gli ETF) denominati in Euro o in altre valute. Si prevede inoltre l'investimento in singoli strumenti finanziari azionari e obbligazionari ed in ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente. Potranno essere selezionati O.I.C.R. (compresi gli ETF) sia azionari che obbligazionari o appartenenti ad altre categorie. Gli O.I.C.R. (compresi gli ETF) potranno essere sia di diritto comunitario che non comunitario. Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari.</p> <p>Per le attività finanziarie di tipo obbligazionario potranno essere selezionati sia emittenti governativi sia organismi sovranazionali che emittenti corporate. Non vi sono limitazioni relativamente ai settori industriali. L'area geografica d'investimento sarà principalmente l'Italia. Per la quota di patrimonio investita direttamente in titoli di capitale, potranno essere selezionate sia le azioni di società ad elevata che a media e bassa capitalizzazione.</p> <p>Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace del portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, coerentemente con il profilo di rischio del medesimo.</p> <p>La natura degli investimenti effettuati potrebbe comportare un'esposizione al rischio di cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari e potrà utilizzare, ove ritenuto opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.</p> <p>E' consentito l'investimento in O.I.C.R. (compresi gli ETF) che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che per una gestione efficace ed efficiente.</p> <p>Le quote o azioni di O.I.C.R. (compresi gli ETF) e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società stessa o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società. L'eventuale utilizzo di quote o azioni di O.I.C.R. (compresi gli ETF) emesse, promosse o gestite dalla Società stessa o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società non può superare il 25% del patrimonio del Fondo.</p> |
| <i>Garanzie</i>   | <b>La Società non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento, esiste la possibilità che l'Investitore-Contrante ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.</b>  |
| <b>Per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell'investimento finanziario, si rinvia alla sez. B.1, Parte I del Prospetto d'offerta.</b> |   |
| <b>Costi</b>  |   |
| <i>Tabella dell'investimento finanziario</i>  | <p>Di seguito viene fornita una rappresentazione sintetica dei soli costi certi, determinata con riferimento all'importo minimo (€ 5.000,00) del premio unico richiesto al momento della sottoscrizione.</p> <p>La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative per rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di eventuali altri costi iniziali, rappresenta il capitale investito.</p>  |

| <b>Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua)</b>   |   |   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
|--|---|---|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------|---|-------|---------|-------|
|  |   |   | <b>Momento della sottoscrizione</b> |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
|  |   |   | ↓                                   | ↓     |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>Voci di costo:</b>  |   |   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>A</b>   | Costi di caricamento  |   | 1,96%                               | 0,10% |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>B</b>   | Commissioni di gestione   |   | -                                   | 1,70% |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>C</b>   | Costi delle garanzie e/o immunizzazione   |   | 0,00%                               | 0,00% |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>D</b>   | Altri costi contestuali al versamento   |   | 0,00%                               | 0,00% |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>E</b>   | Altri costi successivi al versamento  |   | -                                   | 0,00% |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>F</b>   | Bonus, premi e riconoscimenti di quote  |   | 0,00%                               | 0,00% |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>G</b>   | Costi delle coperture assicurative  |   | 0,00%                               | 0,10% |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>H</b>   | Spese di emissione  |   | 2,00%                               | 0,10% |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>Componenti dell'investimento finanziario:</b>   |   |   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>I</b>   | Premio versato  |   | 100,00%                             |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>L=I-(G+H)</b>   | Capitale nominale   |   | 98,00%                              |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <b>M=L-(A+C+D-F)</b>   | Capitale investito  |   | 96,04%                              |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <p><b>Avvertenza:</b> la tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla sez. C, Parte I del Prospetto d'offerta.</p> |   |   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| <i>Descrizione dei costi</i>   | I costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente (tariffa <b>U90002UL</b> ) sono i seguenti: |   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
|  | <b>Spese di emissione:</b>  | Costo fisso prelevato dal premio unico iniziale: € 100,00.  |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
|  | <b>Altri costi fissi sui premi:</b>   | Costo fisso prelevato da ciascun premio unico aggiuntivo: € 20,00.  |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
|  | <b>Costi in percentuale sui premi:</b>  | Costo in percentuale di ciascun premio versato - al netto delle spese di emissione o degli altri costi fissi - determinato applicando un'aliquota pari al 2,00%.  |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
|  | <b>Costi delle coperture assicurative:</b>  | L'onere relativo al Bonus in caso di morte non è direttamente a carico dell'Investitore-Contraente, ma è finanziato dalla Società che, a tale scopo, destina una parte della commissione per la gestione finanziaria del Fondo.   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
|  | <b>Costi di riscatto:</b>   | Costo in percentuale del controvalore delle quote riscattate, determinato applicando l'aliquota corrispondente agli anni interamente trascorsi dalla decorrenza: <table border="1" data-bbox="635 1637 1477 1771"> <thead> <tr> <th><b>Anni interamente trascorsi</b></th> <th><b>Costo percentuale</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>3 o più</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> Ulteriore commissione fissa per ogni operazione di riscatto parziale o totale: € 5,00. |                                     |       | <b>Anni interamente trascorsi</b> | <b>Costo percentuale</b> | 1 | 1,50% | 2 | 1,00% | 3 o più | 0,00% |
|  | <b>Anni interamente trascorsi</b>   | <b>Costo percentuale</b>  |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| 1  | 1,50%   |   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| 2  | 1,00%   |   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| 3 o più  | 0,00%   |   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |
| I costi indirettamente a carico dell'Investitore-Contraente, in quanto gravanti sul Fondo, sono i seguenti:  |   |   |                                     |       |                                   |                          |   |       |   |       |         |       |

|  | <p><b>Commissione di gestione:</b></p> <p>Commissione annua, calcolata pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione, in percentuale del valore complessivo netto del Fondo: 1,80%.</p> <p>La commissione di gestione sulla porzione di patrimonio rappresentata da azioni o quote di OICR collegati sarà applicata in misura ridotta, pari ai 2/3 della commissione stessa, individuata come quota parte della commissione relativa al servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e per l'amministrazione dei contratti.</p> <p>La Società utilizza una parte (mediamente pari a 0,10%) della commissione di gestione ad essa spettante, per finanziare il Bonus in caso di morte.</p>  |                           |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |
|--|--|---------------------------|------------|-----------------------|-----------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
|  | <p>L'investimento in O.I.C.R. è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua massima, in percentuale del relativo patrimonio gestito, è riportata nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="620 645 1490 817"> <thead> <tr> <th><b>Tipologia O.I.C.R.</b></th> <th><b>ETF</b></th> <th><b>Altri O.I.C.R.</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monetario</td> <td>0,40%</td> <td>0,60%</td> </tr> <tr> <td>Obbligazionario</td> <td>0,60%</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Azionario</td> <td>0,90%</td> <td>1,90%</td> </tr> <tr> <td>Altre Categorie</td> <td>1,00%</td> <td>1,90%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Su alcuni O.I.C.R. possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 25% dell'overperformance stessa.</p> | <b>Tipologia O.I.C.R.</b> | <b>ETF</b> | <b>Altri O.I.C.R.</b> | Monetario | 0,40% | 0,60% | Obbligazionario | 0,60% | 1,50% | Azionario | 0,90% | 1,90% | Altre Categorie | 1,00% | 1,90% |
| <b>Tipologia O.I.C.R.</b>  | <b>ETF</b>   | <b>Altri O.I.C.R.</b>     |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |
| Monetario  | 0,40%  | 0,60%                     |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |
| Obbligazionario  | 0,60%  | 1,50%                     |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |
| Azionario  | 0,90%  | 1,90%                     |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |
| Altre Categorie  | 1,00%  | 1,90%                     |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |
|  | <p><b>Altri costi:</b></p> <p>Sono a carico del Fondo le seguenti spese, non quantificabili a priori in quanto variabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli oneri inerenti alla compravendita delle attività costituenti il patrimonio del Fondo e ulteriori oneri di pertinenza diretta;</li> <li>• le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione del Fondo in relazione al giudizio sul rendiconto annuale del Fondo stesso;</li> <li>• le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;</li> <li>• le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo.</li> </ul>   |                           |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |
| <p>L'intermediario può applicare, secondo parametri predefiniti dalla Società, un'agevolazione finanziaria riducendo il costo in percentuale sui premi.</p> <p><b>Per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale, si rinvia alla sez. C, Parte I del Prospetto d'offerta.</b></p> |  |                           |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |
| <p><b>Dati periodici</b></p>   |  |                           |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |
| <p><i>Rendimento storico</i></p>   | <p>Poiché il Fondo è di nuova istituzione, i relativi dati storici di rendimento non sono disponibili alla data di redazione della presente parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica.</p>  |                           |            |                       |           |       |       |                 |       |       |           |       |       |                 |       |       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <i>Total Expense Ratio (TER)</i>   | Il Fondo è di nuova istituzione, pertanto non è possibile fornire la tabella che riporta, per ogni anno solare dell'ultimo triennio, l'incidenza complessiva di tutti i costi gravanti sul Fondo, denominata TER (Total Expense Ratio).  |  |
| <i>Retrocessioni ai distributori</i>   | La seguente tabella riporta, con riferimento alle componenti di costo indicate al par. "Descrizione dei costi" della precedente sez. "Costi", la quota-parte retrocessa in media agli intermediari incaricati, stimata sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione.  |  |
|  | <b>Componente di costo</b>   | <b>Quota-parte retrocessa in media</b> |
|  | <i>Spese di emissione</i>  | 0,00%                                  |
|  | <i>Altri costi fissi sui premi</i>   | 0,00%                                  |
|  | <i>Costi in percentuale sui premi</i>  | 53,27%                                 |
|  | <i>Commissione di gestione</i>   | 47,22%                                 |
| <b>Per le informazioni di dettaglio sui dati periodici, si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta.</b>   |  |  |
| <b>Informazioni ulteriori</b>  |  |  |
| <i>Valorizzazione dell'investimento</i>  | <p>Sul sito Internet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" verrà pubblicato giornalmente il valore unitario delle quote con la relativa data di valorizzazione. In caso di cambiamento del quotidiano, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-Contrattenti.</p> <p>Ai fini del calcolo del valore unitario delle quote, la Società calcola il valore complessivo netto del Fondo, riferibile a ciascuna quota, il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia di ogni settimana. Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.</p> <p><b>Se la regolare valorizzazione è impedita da cause di forza maggiore che comportino, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Fondo, la sospensione del calcolo del valore unitario delle quote, i pagamenti e le operazioni che comportano l'investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviati fino a quando il valore unitario delle quote si rende nuovamente disponibile.</b></p> |  |
| <p><b>Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contrattente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.</b></p> <p>Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche": 29/03/2018.<br/> Data di validità della parte "Informazioni Specifiche": dal 29/03/2018.<br/> La proposta d'investimento finanziario "PIR UnipolSai - unico" collegata al PIR UnipolSai è offerta dal 30/11/2017.<br/> La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.</p> |  |  |
| <b>Dichiarazione di responsabilità</b>   |  |  |
| <p>La Società di assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.</p> <p style="text-align: right;"><b>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.</b><br/> <b>Direttore Generale</b><br/> <i>Matteo Laterza</i></p>   |  |  |

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## I) OGGETTO DEL CONTRATTO

## Art. 1 Prestazioni assicurate

L'assicurazione unit linked a vita intera è un contratto di assicurazione a premio unico con facoltà di versamenti aggiuntivi (tariffa **U90002UL**) tramite il quale è possibile costituire un Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (di seguito "PIR"), ai sensi della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni. L'assicurazione è collegata al valore delle quote del Fondo interno "PIR UnipolSai" della Società (nel seguito anche "Fondo"), disciplinato dal relativo Regolamento, allegato al presente contratto e parte integrante dello stesso.

La Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il Capitale assicurato aumentato del Bonus, come sotto definiti, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, qualunque sia la causa del decesso, **con l'esclusione del decesso causato da dolo dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari e fatte salve le esclusioni previste all'art. 2 per la garanzia del Bonus.**

Il contratto si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso.

Il Capitale assicurato è pari alla somma dei due importi seguenti:

- 1) *in relazione ai premi versati che hanno già dato luogo all'investimento in quote*, il controvalore delle quote del Fondo che risultano attribuite al contratto. Il controvalore delle quote attribuite al contratto è dato dal prodotto tra il numero delle quote per il valore unitario delle stesse relativo alla data di valorizzazione considerata di cui all'art. 8.
- 2) *in relazione agli eventuali premi versati che non avessero ancora dato luogo all'investimento in quote*, il corrispondente Importo complessivo netto da investire in quote di cui all'art. 7.

Le quote vengono acquisite mediante il versamento di un premio unico dovuto inizialmente e di eventuali premi unici aggiuntivi facoltativi. A fronte di ciascun premio versato, l'Importo complessivo netto da investire in quote del Fondo e le modalità per determinare il corrispondente numero di quote acquisite sono definiti all'art. 7.

Il **Bonus** si ottiene moltiplicando il Capitale assicurato per la percentuale riportata nella seguente tabella in funzione dell'età assicurativa alla data del decesso dell'Assicurato e della causa del decesso stesso a seconda della Tipologia di Bonus prescelta dall'Investitore-Contraente e indicata nel documento di Polizza o Proposta di Polizza.

**Il Bonus non può comunque superare l'importo massimo indicato nell'ultima riga della tabella.**

| Età assicurativa al decesso (*)  | Tipologia 1:<br>Bonus standard | Tipologia 2:<br>Bonus ridotto, con raddoppio in caso di morte da Infortunio (**) |                     | Tipologia 3:<br>Bonus ridotto, con raddoppio in caso di morte da Infortunio (**) e con triplicazione se l'Infortunio è dovuto a Incidente stradale (***) |   |   |
|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|--|---|---|
|                                  | Morte da ogni causa            | Morte per causa diversa da Infortunio  | Morte da Infortunio | Morte per causa diversa da Infortunio  | Morte da Infortunio non dovuto a Incidente stradale | Morte da Infortunio dovuto a Incidente stradale |
| fino a 39                        | 30,00%                         | 22,00%   | 44,00%              | 18,00%   | 36,00%  | 54,00%  |
| 40 – 49                          | 20,00%                         | 15,00%   | 30,00%              | 12,00%   | 24,00%  | 36,00%  |
| 50 – 59                          | 7,00%                          | 5,00%  | 10,00%              | 4,00%  | 8,00%   | 12,00%  |
| 60 – 75                          | 2,00%                          | 1,50%  | 3,00%               | 1,20%  | 2,40%   | 3,60%   |
| 76 – 85                          | 0,50%                          | 0,50%  | 0,50%               | 0,50%  | 0,50%   | 0,50%   |
| oltre 85                         | 0,10%                          | 0,10%  | 0,10%               | 0,10%  | 0,10%   | 0,10%   |
| <b>Importo massimo del Bonus</b> | <b>€50.000,00</b>              | <b>€50.000,00</b>  | <b>€100.000,00</b>  | <b>€50.000,00</b>  | <b>€100.000,00</b>                                  | <b>€150.000,00</b>                              |

(\*) L'età assicurativa è calcolata in anni interi alla data del decesso, arrotondata per eccesso se la frazione di anno supera 6 mesi oppure per difetto in caso contrario.

(\*\*) Si considera dovuto a Infortunio il decesso intervenuto **per causa diretta ed esclusiva di Infortunio ed entro un anno dall'Infortunio stesso**. Per Infortunio si intende un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

(\*\*\*) Si considera dovuto a Incidente stradale l'Infortunio direttamente causato da veicoli e/o mezzi meccanici - esclusi quelli ferroviari – in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

**Art. 2 Esclusioni**

Sono esclusi dalla garanzia del Bonus i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da:

- a) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- b) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulto popolare, missioni di pace o qualsiasi operazione militare;
- c) atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o di guerra civile, a cui l'Assicurato non abbia preso parte attiva, nel caso in cui tali situazioni fossero già esistenti al momento dell'arrivo dell'Assicurato nel territorio di accadimento oppure nel caso in cui l'Assicurato si trovasse nel territorio di accadimento all'inizio delle ostilità ed il decesso sia avvenuto dopo 14 giorni dall'inizio delle stesse;
- d) eventi causati da: contaminazioni chimiche, armi nucleari, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- e) partecipazione a gare e corse di velocità e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- f) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con possesso di patente scaduta da non più di dodici mesi;
- g) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- h) intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- i) atti contro la persona dell'Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- j) trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio o malattia ovvero per i quali non esista prova di prescrizione o di consiglio di un medico.

In caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse, il Bonus non è dovuto.

**Art. 3 Premio**

Il premio è dovuto dall'Investitore-Contraente in unica soluzione alla conclusione del contratto.

In ogni momento è possibile versare premi unici aggiuntivi - **purché di importo non inferiore a € 2.500,00 e previo accordo con la Società. La somma dei premi versati non può essere superiore a € 30.000,00 in ciascun anno solare ed a complessivi € 150.000,00 nel corso della durata contrattuale.**

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **ogni versamento deve essere intestato o girato alla Società oppure al competente intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, e può essere corrisposto, a scelta dell'Investitore-Contraente, con una delle seguenti modalità:**

- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;
- bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico.

**Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, il premio deve essere corrisposto tramite bonifico SCT con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società. L'Investitore-Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento del premio con addebito dell'importo sul proprio conto corrente.**

In caso di estinzione del conto corrente bancario, l'Investitore-Contraente potrà rivolgersi a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Vita - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna - tel. 051/5077.647 - fax 051/5076.627-638 - e-mail: [clienti.vita@unipolsai.it](mailto:clienti.vita@unipolsai.it), che fornirà le necessarie indicazioni operative per proseguire il rapporto contrattuale.

**È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.**

Per il pagamento del premio unico iniziale sono consentiti venti giorni dalla data di decorrenza del contratto. Per il pagamento degli eventuali premi unici aggiuntivi sono consentiti cinque giorni dalla data di decorrenza della relativa appendice.

**II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO****Art. 4 Conclusione del contratto, entrata in vigore, decorrenza e durata dell'assicurazione**

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la Polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-Contraente e dall'Assicurato, oppure,
- l'Investitore-Contraente, a seguito della sottoscrizione del Modulo di Proposta, riceve dalla Società la Polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata in Polizza, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata in Polizza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.

Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, il contratto si intende concluso ed entra in vigore alle ore 24 della decorrenza indicata nella Proposta di Polizza, firmata dalla Società e sottoscritta dall'Investitore-Contraente e dall'Assicurato, a condizione che venga pagato il premio.

L'assicurazione è "a vita intera": la durata non è prefissata in quanto coincide con la vita dell'Assicurato ed ha inizio con la decorrenza.

**Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte, veritiere e complete.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.

**Art. 6 Diritto di recesso**

L'Investitore-Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Vita

Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna

**mediante lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto.**

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, la Società rimborsa all'Investitore-Contraente il premio versato, **diminuito dei costi di emissione indicati nella Proposta o nella Proposta di Polizza**. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote acquisite dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote per la differenza fra i corrispondenti valori unitari applicati ai sensi dell'art. 8 per il disinvestimento delle quote e quelli che erano stati applicati per l'investimento in quote del premio unico versato.

**III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE****Art. 7 Costi gravanti sul premio, Importo complessivo netto da investire in quote**

La Società trattiene da ciascun premio unico versato i seguenti costi:

- costi fissi:
  - € 100,00 dal premio unico iniziale (a titolo di costi di emissione del contratto);
  - € 20,00 da ciascun premio unico aggiuntivo;
- costo in percentuale: 2,00% del premio versato, al netto dei costi fissi.

Il premio diminuito dei costi costituisce l'Importo complessivo netto da investire in quote. Dividendo l'Importo complessivo netto da investire in quote del Fondo per il valore unitario delle stesse relativo alla data di valorizzazione di cui all'art. 8, si ottiene il corrispondente numero di quote acquisite.

**Art. 8 Valore unitario delle quote e date di valorizzazione**

Il valore complessivo netto del Fondo è suddiviso in quote. Il loro numero viene aggiornato a seguito di ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote del Fondo stesso. Tutte le quote appartenenti al Fondo sono di uguale valore (valore unitario delle quote).

Il Fondo, a cui la presente assicurazione è collegata, è esclusivamente quello indicato all'art. 1, fermo restando che la Società potrà proporre ulteriori Fondi nel corso del contratto.

Si rinvia al Regolamento del Fondo per i dettagli sulle modalità di determinazione del valore unitario delle quote e sulle relative date di valorizzazione.

Per le operazioni di investimento e disinvestimento in quote previste dal contratto sono considerati i valori unitari delle quote relativi alla data di valorizzazione coincidente con il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia della settimana successiva a quella in cui, a seconda della circostanza che determina l'investimento e/o il disinvestimento in quote, cade:

- il giorno di pagamento del premio;
- il giorno di ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso;
- il giorno di ricevimento da parte della Società di tutta la documentazione necessaria, come stabilito all'art. 12, in caso di decesso dell'Assicurato;
- la data di riscatto – totale o parziale – come definita all'art. 9.

**Se la regolare valorizzazione è impedita da cause di forza maggiore che comportino, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Fondo, la sospensione del calcolo del valore unitario delle quote, i pagamenti e le operazioni che comportano l'investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviati fino a quando il valore unitario delle quote si rende nuovamente disponibile.**

#### Art. 9 Riscatto

**Dopo un anno dalla decorrenza del contratto**, l'Investitore-Contraente può chiedere alla Società, **mediante raccomandata A.R.**, la corresponsione del valore di riscatto.

La data del riscatto è la data di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta, completa di tutta la documentazione necessaria, come stabilito all'art. 12.

Il riscatto può essere chiesto con riferimento a tutte le quote attribuite al contratto (riscatto totale) o ad una parte di esse (riscatto parziale).

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di riscatto. Il suo valore è pari al Capitale assicurato, determinato in base ai valori unitari delle quote relativi alla data di valorizzazione di cui all'art. 8, ridotto di una percentuale in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto, come indicato nella tabella che segue, e ulteriormente diminuito di una commissione di € 5,00.

| <i>Anni interamente trascorsi</i> | <i>Percentuale di riduzione</i> |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1                                 | 1,50%                           |
| 2                                 | 1,00%                           |
| 3 o più                           | 0,00%                           |

Nel caso di riscatto parziale, l'Investitore-Contraente deve indicare nella richiesta il numero delle quote da disinvestire. **Il riscatto parziale verrà eseguito a condizione che, alla data del riscatto, siano rispettati i seguenti limiti:**

- il controvalore delle quote del Fondo che devono essere disinvestite, valutato in base all'ultimo valore unitario delle quote disponibile prima della data del riscatto, **non può essere inferiore a € 1.000,00;**
- il controvalore delle quote del Fondo che residuano nel contratto a seguito del disinvestimento, anch'esso valutato in base all'ultimo valore unitario delle quote disponibile prima della data del riscatto, **non può essere inferiore a € 1.000,00.**

Inoltre, il Cumulo Premi Attivi che residua a seguito del riscatto parziale **non può essere inferiore a € 5.000,00.**

Il Cumulo Premi Attivi è inizialmente uguale al primo premio versato; ad ogni versamento successivo si incrementa del premio versato e ad ogni riscatto parziale si riduce della stessa percentuale in cui si è ridotto il Capitale assicurato per effetto del riscatto parziale medesimo.

Il riscatto parziale comporta il disinvestimento del numero di quote indicato dall'Investitore-Contraente e la conseguente riduzione delle quote attribuite al contratto. Il valore del riscatto parziale è pari al controvalore delle quote disinvestite, determinato in base ai valori unitari delle quote relativi alla data di valorizzazione di cui all'art. 8, ridotto della stessa percentuale prevista in caso di riscatto totale, e diminuito dell'ulteriore commissione di € 5,00.

**Non sono consentiti più di cinque riscatti parziali per ciascun anno di durata del contratto.**

#### Art. 10 Cessione, pegno e vincolo

L'Investitore-Contraente può cedere ad altri il contratto **solo previo espresso consenso della Società**, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

**Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Polizza, o Proposta di Polizza, o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.**

**Nel caso di pegno o vincolo, il riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione richiedono il consenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.**

|  |
|--|
| <b>IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ</b> |
|--|

**Art. 11 Beneficiari**

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

**In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica.** In caso di disposizione testamentaria la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate. La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari, attribuisce in parti uguali tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte dell'Investitore-Contraente.

**Art. 12 Pagamenti della Società**

**Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, oppure mediante accredito sul conto corrente bancario dell'avente diritto. Per i contratti distribuiti attraverso gli sportelli bancari, ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la Filiale cui è assegnato il contratto.**

**I pagamenti vengono effettuati previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione necessaria – fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - secondo quanto previsto nell'Allegato A in relazione alla causa del pagamento ivi indicata.**

**La documentazione deve essere fornita alla Società tramite il competente intermediario incaricato oppure inviata mediante raccomandata direttamente a:**

*UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Vita  
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna*

**specificando gli elementi identificativi del contratto.**

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, fermo restando quanto stabilito all'art. 8, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso (considerando, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo, che deve anche essere trascorsa la data di valorizzazione stabilita per il disinvestimento delle quote), purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° co., c.c..

**V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ****Art. 13 Obblighi della Società e dell'Investitore-Contraente, legge applicabile**

Gli obblighi contrattuali della Società e dell'Investitore-Contraente risultano dall'originale della Polizza, o Proposta di Polizza, e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.

**Art. 14 Foro competente**

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui l'Investitore-Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

**Art. 15 Tasse e imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

**DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO****Decesso  
dell'Assicurato**

- Richiesta di liquidazione compilata e sottoscritta da ciascun avente diritto, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati), nella quale siano indicati tutti i dati identificativi dell'avente diritto stesso.
- Fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale di ciascun avente diritto o del Legale Rappresentante se l'avente diritto è persona giuridica.
- Attestazione sottoscritta dall'avente diritto, con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali.
- Comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato.
- Documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui l'avente diritto sia persona giuridica.

**I seguenti documenti dovranno essere prodotti in originale o copia conforme all'originale:**

- Certificato di morte dell'Assicurato.
- In caso di decesso a seguito di malattia: relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) oppure redatta su carta semplice fornendo tutte le informazioni previste dal modulo stesso;
- In caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia: documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria (provvedimento di archiviazione o rinvio a giudizio) da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che quali aventi diritto siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi.
- Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità al riguardo, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace (ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace).

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Riscatto totale o parziale</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di riscatto totale o parziale compilata e sottoscritta dall'Investitore-Contraente, redatta su carta semplice oppure sull'apposito modulo predisposto dalla Società (disponibile presso gli Intermediari incaricati) nella quale sono indicati tutti i dati identificativi dell'Investitore-Contraente stesso.</li> <li>• Fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido e del codice fiscale dell'Investitore-Contraente o del Legale Rappresentante.</li> <li>• Attestazione sottoscritta dall'Investitore-Contraente con la quale lo stesso dichiara, a seconda della circostanza ricorrente, che la liquidazione è percepita in relazione ad attività commerciali o, in alternativa, che non è percepita in relazione ad attività commerciali.</li> <li>• Comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, solo nel caso in cui il contratto risulti vincolato o ceduto in pegno, che autorizzi il pagamento all'Investitore-Contraente o, viceversa, comunicazione che indichi l'ammontare del debito residuo vantato.</li> <li>• Assenso scritto del Beneficiario irrevocabile.</li> </ul> |
| <p><b>I pagamenti vengono effettuati previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione sopra elencata in relazione alla causa del pagamento, fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.</b></p> |  |

## REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO PIR UnipolSai

### Art. 1 - Istituzione e denominazione dei Fondi interni

La Società ha istituito in data 30 novembre 2017 e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, il Fondo interno denominato **PIR UnipolSai** (di seguito definito "Fondo") a cui sono direttamente collegate le prestazioni di contratti di assicurazione sulla vita tramite i quali costituire Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e integrazioni.

Il Regolamento del Fondo è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

### Art. 2 - Caratteristiche del Fondo

Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani di Risparmio a lungo termine (PIR), ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e integrazioni.

Il Fondo che ha come obiettivo l'incremento del valore delle quote attraverso una gestione flessibile, che miri a selezionare, tenuto conto del rischio assunto, gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento.

Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote di uguale valore ed è separato da quello della Società e da quello di ogni altro Fondo da essa gestito.

Il Fondo è denominato in Euro ed è ad accumulazione dei proventi: l'incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito e determina il corrispondente incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del Fondo a intermediari abilitati a tale attività, anche appartenenti al proprio Gruppo, che operano sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente Regolamento. In tale eventualità la Società esercita un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite e mantiene esclusiva responsabilità per l'attività di gestione del Fondo.

Di seguito vengono riportate le ulteriori caratteristiche del Fondo.

#### 2.1 Obiettivi e profilo di rischio del Fondo

L'obiettivo del Fondo è l'incremento del valore delle quote attraverso una gestione flessibile che, nei limiti di quanto stabilito dal presente Articolo 2, miri a selezionare gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento tenuto conto del rischio assunto.

Il profilo di rischio del Fondo è Alto, coerentemente con gli obiettivi di VaR (Value At Risk) riportati nel paragrafo successivo.

**Non esiste alcuna garanzia né sulle performance future né sul rimborso del capitale investito.**

#### 2.2 Stile di gestione

Viene utilizzato uno stile di gestione flessibile che, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo, miri a selezionare gli strumenti finanziari con le migliori prospettive di rendimento ponderate per il rischio.

In relazione alla tipologia di gestione adottata non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata dal Fondo.

Pertanto, per la valutazione e la misurazione del rischio verrà utilizzato il seguente indicatore: VaR mensile con un intervallo di confidenza del 95%, con l'obiettivo di contenere tale valore entro la soglia del 9,00%; tale soglia costituisce un mero obiettivo gestionale e pertanto potrebbe essere superata temporaneamente in particolari condizioni di mercato.

Il VaR quantifica la massima perdita potenziale del Fondo, stimata in un determinato orizzonte temporale, con un livello di probabilità predefinito (c.d. "livello di confidenza").

Nonostante l'obiettivo della Società sia quello di mantenere tale indicatore di rischio entro il livello stabilito, **il VaR non rappresenta in alcun modo una garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente inferiore al livello indicato (9,00% del patrimonio del Fondo).**

#### 2.3 Tipologie e caratteristiche delle attività del Fondo

Il Fondo adotta uno stile di gestione flessibile che non prevede alcuna allocazione predeterminata degli attivi, definendo gli investimenti nel rispetto della normativa vigente, nonché dei limiti e dei vincoli stabiliti per gli investimenti qualificati destinati ai PIR, ai sensi della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche e integrazioni. Gli investimenti sono inoltre selezionati nel tempo sulla base di criteri volti a perseguire una adeguata redditività nel rispetto del profilo di rischio assegnato.

Gli investimenti del Fondo possono essere rappresentati da attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario e azionario e da quote e/o azioni di OICR (compresi gli ETF) denominati in Euro o in altre valute. Si prevede inoltre l'investimento in singoli strumenti finanziari azionari e obbligazionari ed in ogni altro strumento previsto dalla

normativa vigente. Potranno essere selezionati OICR (compresi gli ETF) sia azionari che obbligazionari o appartenenti ad altre categorie. Gli OICR (compresi gli ETF) potranno essere sia di diritto comunitario che non comunitario. Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari.

Per le attività finanziarie di tipo obbligazionario potranno essere selezionati sia emittenti governativi sia organismi sovranazionali che emittenti corporate.

Per la quota di patrimonio investita direttamente in titoli di capitale, potranno essere selezionate sia le azioni di società ad elevata che a media e bassa capitalizzazione.

Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalle normative vigenti, con finalità di gestione efficace del portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo, coerentemente con il profilo di rischio del medesimo.

La natura degli investimenti effettuati potrebbe comportare un'esposizione al rischio di cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari e potrà utilizzare, ove ritenuto opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

E' consentito l'investimento in OICR (compresi gli ETF) che utilizzano strumenti derivati sia per finalità di copertura del rischio che per una gestione efficace ed efficiente.

Le quote o azioni di OICR (compresi gli ETF) e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società stessa o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

### Art. 3 - Spese e oneri del Fondo

Sono a carico del Fondo le seguenti spese:

#### Spese dirette

- a) la commissione di gestione a favore della Società, indicata nella tabella seguente, calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente:

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Commissione di gestione annua</b> |
| 1,80%                                |

#### Spese indirette

- b) gli oneri inerenti alla compravendita delle attività costituenti il patrimonio del Fondo e ulteriori oneri di pertinenza diretta;
- c) le spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione del Fondo in relazione al giudizio sul rendiconto annuale del Fondo stesso;
- d) le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
- e) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo.

Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano investite in OICR, ferma restando la commissione di gestione di cui alla lett. a) del presente articolo trattenuta dalla Società a titolo di compenso per l'attività di selezione delle attività di pertinenza del Fondo, nonché per l'amministrazione dei contratti, graveranno indirettamente sul Fondo (oltre alle spese indicate alle lett b), c), d) ed e) del presente articolo) le spese di gestione e gli oneri propri degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità.

Le commissioni di gestione annue degli OICR non potranno comunque superare le seguenti percentuali, al netto della retrocessione eventualmente riconosciuta al Fondo:

| Comparto        | ETF   | OICR  |
|-----------------|-------|-------|
| Monetario       | 0,40% | 0,60% |
| Obbligazionario | 0,60% | 1,50% |
| Azionario       | 0,90% | 1,90% |
| Altre Categorie | 1,00% | 1,90% |

Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di over-performance, nella misura massima del 25% dell'over-performance stessa.

Resta inteso che, qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo siano investiti in quote o azioni di OICR emessi, promossi o gestiti da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società (OICR collegati):

- non graveranno sul Fondo spese o diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote dei suddetti OICR;
- la commissione di gestione di cui alla lettera a) sulla porzione di patrimonio rappresentata da azioni o quote di OICR collegati sarà applicata in misura ridotta, pari ai 2/3 della commissione stessa, individuata come quota parte della commissione relativa al servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR collegati e per

l'amministrazione dei contratti.

Il Fondo investe esclusivamente in OICR (compresi gli ETF) che non siano gravati da oneri di ingresso e di uscita. Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo. Gli eventuali crediti di imposta maturati nel corso di un esercizio vanno ad aumentare il patrimonio netto del Fondo. Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo, comprese, in particolare, le spese derivanti dall'affidamento della gestione ad intermediari abilitati.

#### **Art. 4 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo**

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

Ai fini del calcolo del valore della quota la Società calcola il valore complessivo netto del Fondo, settimanalmente, il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia di ogni settimana (giorno di valorizzazione) utilizzando i prezzi relativi al giorno precedente quello del calcolo (giorno di riferimento).

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto del Fondo verrà calcolato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Se, a causa di forza maggiore il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al suddetto giorno di riferimento, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario delle quote del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

I criteri e i principi contabili utilizzati per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo sono i seguenti:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno di riferimento del calcolo; tali consistenze sono rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità";
- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- per gli strumenti di mercato monetario e obbligazionario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristiche;
- la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall'Euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo.

#### **Art. 5 - Numero delle quote, valore unitario delle quote e sua pubblicazione**

Il numero delle quote in cui è suddiviso il Fondo sarà uguale al numero delle quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

Il valore unitario della quota viene calcolato settimanalmente, il terzo giorno lavorativo borsistico in Italia di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato secondo il disposto dell'Articolo 4, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il valore unitario di ogni quota viene arrotondato al terzo decimale.

Il valore unitario della quota al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo è pubblicato giornalmente nel sito internet della Società e su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

#### **Art. 6 - Scritture contabili e revisione contabile del Fondo**

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società che redige entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio, il rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto è sottoposto a verifica contabile da parte di una società di Revisione iscritta nel Registro dei Revisori Legali che attesta la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

**Art. 7 - Liquidazione, fusione o scissione del Fondo**

La Società può effettuare le seguenti operazioni straordinarie se opportune nell'interesse dei Contraenti:

- a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione del Fondo oppure procedere a fusione dello stesso con altri Fondi della Società che abbiano caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale;
- b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo della Società che abbia caratteristiche similari.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa. In ogni caso le suddette operazioni straordinarie non comportano l'applicazione di spese per i Contraenti.

**Art. 8 – Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili per adeguare lo stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Tali modifiche saranno trasmesse all'IVASS e comunicate a tutti i Contraenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

Data di deposito in Consob del Modulo di Proposta: 25 maggio 2018

Data di validità del Modulo di Proposta: dal 25 maggio 2018

**LA SOCIETÀ È TENUTA A CONSEGNARE, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE, LA SCHEDA SINTETICA E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.**

**L'INVESTITORE-CONTRAENTE PUÒ OTTENERE – SU RICHIESTA - LE PARTI I, II E III DEL PROSPETTO D'OFFERTA, NONCHÉ IL REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI CUI SONO DIRETTAMENTE COLLEGATE LE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO**

Proposta  Tariffa

**Agenzia**

Agenzia  Cod. Agenzia  Cod. Subagenzia  Cod. Produttore

**Investitore - Contraente / Assicurando**

Cognome e Nome  Sesso  Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Luogo di nascita  Professione  Tipo Cliente

Indirizzo del domicilio

CAP  Località  Provincia

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio)

C.A.P.  Località  Provincia

Codice IBAN

Codice Fiscale  Documento di riconoscimento  Numero

Rilasciato da  Località di rilascio  Data di rilascio (gg/mm/aaaa)

**Legale Rappresentante**

Cognome e Nome  Sesso  Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Luogo di nascita  Professione  Tipo Cliente

Indirizzo del domicilio

CAP  Località  Provincia

Indirizzo di residenza (se diverso dal domicilio)

C.A.P.  Località  Provincia

Codice Fiscale  Documento di riconoscimento  Numero

Rilasciato da  Località di rilascio  Data di rilascio (gg/mm/aaaa)

**Beneficiari**

In caso di vita dell'Assicurando

In caso di morte dell'Assicurando

Segue Proposta N. \_\_\_\_\_

**Caratteristiche contrattuali prodotto**

\_\_\_\_\_

**Premio – Periodicità del premio**

|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| Premio | Periodicità | Costi di emissione trattenuti in caso di recesso |
| _____  | _____       | _____  |

**Decorrenza – Durata del contratto**

|            |               |
|------------|---------------|
| Decorrenza | Durata (anni) |
| _____      | _____         |

**Fondi - Percentuale di ripartizione del premio tra i Fondi interni**

Indicare la percentuale di ripartizione del premio tra i Fondi interni:

| Fondi Interni | Percentuale di ripartizione |
|---------------|-----------------------------|
| PIR UnipolSai | 100%                        |

**Bonus in caso di morte**

In luogo del Bonus standard l'Investitore-Contraente opta per:

- Bonus ridotto ma con raddoppio in caso di morte da Infortunio
- Bonus ridotto ma con raddoppio in caso di morte da Infortunio e con triplicazione se l'Infortunio è dovuto a Incidente Stradale

**Prestazione iniziale**

Importo netto complessivo da investire in quote

**Convenzione - Classe**

| Codice Conv. | Cod. pag. | Descrizione | Azienda | Matricola | Classe |
|--------------|-----------|-------------|---------|-----------|--------|
|              |           |             |         |           |        |

**Revocabilità della Proposta e recesso del Contraente**

L'Investitore-Contraente ha diritto di revocare la presente Proposta finché il contratto non sia concluso; ha inoltre diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Il diritto di revoca o di recesso deve essere esercitato per iscritto mediante lettera raccomandata da inviare a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Vita - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna. Come disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà il premio eventualmente versato al netto dei costi di emissione trattenuti in caso di recesso e delle eventuali imposte; qualora la richiesta pervenisse dopo che sia stata effettuata la conversione dell'importo da investire in Quote, il premio da rimborsare sarà diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle Quote acquisite derivante dalla differenza fra il loro valore di acquisizione e il loro valore di liquidazione.

**Consenso al trattamento dei dati personali, appartenenti a categorie particolari, per finalità assicurative**

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa.

Firma dell'Investitore-Contraente  
(ovvero il Legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

Segue Proposta n. \_\_\_\_\_

### Dichiarazioni conclusive

#### Il sottoscritto:

- DICHIARA ad ogni effetto di legge che le indicazioni fornite nella presente Proposta, nel questionario sull'adeguatezza dei prodotti offerti sono veritiere, esatte e complete e che non ho taciuta, omessa od alterata alcuna circostanza in relazione alle dichiarazioni fatte e alle risposte date, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se scritte da altri.
- DICHIARA di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto;
- **DICHIARA** di aver ricevuto dall'Intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Proposta, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'intermediario (mod. 7A) e sui dati essenziali dell'intermediario e della sua attività (mod. 7B), previsti dall'art. 49, commi 1 e 2, del Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006;
- **DICHIARA di aver ricevuto, letto e compreso**, prima della sottoscrizione della presente Proposta:
  - il Documento contenente le Informazioni Chiave Mod. \_\_\_\_\_ - Ed. \_\_\_\_\_;
  - la Scheda Sintetica e il Glossario, facenti parte del Prospetto d'Offerta, nonché le Condizioni di Assicurazione (comprendenti del Regolamento del Fondo Interno), di cui al Mod. \_\_\_\_\_ - Ed. \_\_\_\_\_;
  - dietro richiesta, le Parti I, II e III del Prospetto d'Offerta;
  - il Documento Informativo relativo all'operazione di trasformazione, in caso di operazione di trasformazione;
- **DICHIARA** di non essere titolare di altro PIR;
- **DICHIARA** di essere persona fisica fiscalmente residente in Italia, impegnandosi a comunicare per iscritto alla Società - anche attraverso l'intermediario incaricato - eventuali variazioni di residenza fiscale verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che dette variazioni abbiano effetto;
- **DICHIARA** di effettuare l'investimento nell'assicurazione al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Firma dell'Investitore-Contrante  
(ovvero il Legale rappresentante)

### Modalità di pagamento del premio dell'emittendo contratto

Il versamento del premio deve essere effettuato solo al momento della stipulazione del contratto, pertanto nessun soggetto è autorizzato a incassare il premio con la sottoscrizione della presente Proposta. Ogni versamento di premio dovrà essere effettuato, a scelta del Contraente, tramite: assegno, circolare o bancario o postale, munito della clausola di non trasferibilità, bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale oppure altri mezzi di pagamento bancario o postale, oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico.

Tali mezzi di pagamento dovranno essere intestati o girati alla Società ovvero all'intermediario in tale qualità.

Dichiaro che i dati relativi alla presente Proposta sono stati da me raccolti, di aver verificato l'identità dell'Investitore-Contrante e che la /e firma /e in calce alla presente Proposta è/sono stata/e apposta/e in mia presenza.

Firma dell'Intermediario autorizzato

(Luogo)

(data)

**Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti**

Gentile Cliente, ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

**QUALI DATI RACCOGLIAMO** Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri soggetti<sup>(1)</sup> ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali<sup>(2)</sup>, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione<sup>(3)</sup>; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza<sup>(4)</sup>. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

**PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI** I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo<sup>(5)</sup>. Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano<sup>(6)</sup> o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa<sup>(4)</sup>.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso<sup>(7)</sup>.

**COME TRATTIAMO I SUOI DATI** I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto<sup>(8)</sup>. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

**QUALI SONO I SUOI DIRITTI** La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ([www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna<sup>(9)</sup>.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito [privacy@unipolsai.it](mailto:privacy@unipolsai.it) al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota<sup>(6)</sup>. Inoltre, collegandosi al sito [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

**Note**

- Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistiche-tarifarie.
- Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. [www.unipol.it](http://www.unipol.it).
- In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. [www.unipol.it](http://www.unipol.it)) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofinice; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
- Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UnipolSai, senza il Suo consenso, per l'esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l'adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UnipolSai, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di UnipolSai e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).
- Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584  
Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione  
Sez. I al n.1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046.

[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) - [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)